

Allegato 1

PIANO REGIONALE PER L'ASSISTENZA E LA CURA DELLA FRAGILITA' E DELLA NON AUTOSUFFICIENZA NELLA POPOLAZIONE ANZIANA

ovvero

ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2025-2027

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1 Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

NOTA: Il richiamo all'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c) e comma 163 della Legge 30 dicembre 2021 n.234 è riportato quale punto di riferimento per l'individuazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali connessi all'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), in continuità con quanto già realizzato per la platea dei non autosufficienti con riguardo al Piano 2022-2024. Resta inteso che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 234/2021, sono da intendersi quali obiettivi di servizio.

1.1 Il quadro di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi volti alle persone anziane non autosufficienti.
- In considerazione di quanto previsto dal presente Piano, “sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, le regioni adottano un Piano regionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente Piano, eventualmente integrate con risorse proprie”.
- Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria (art.1 comma 162, lettera a) legge 30 dicembre 2021 n.234).

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 Ambiti territoriali: l'articolo 1 comma 160 della legge 30 dicembre 2021 n.234 prevede che “al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio... omissis -i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8 comma 3, lett. a), della legge 8 novembre 2000 n.328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, in servizi ed attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, del d.lgs. 15 settembre 2017 n. 147”.

- Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

1.2.2 Punti Unici di Accesso: l'articolo 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2021 n.234 dispone che "il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone anziane non autosufficienti l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate "Case della comunità".

- Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione e, in particolare, la costituzione o il rafforzamento dei PUA (numero di assunzioni già effettuate e quelle che si intendono effettuare).

1.2.3 Unità di valutazione multidimensionale: con particolare riguardo alla condizione di non autosufficienza, occorre far riferimento al nuovo sistema di valutazione multidimensionale delineato nell'ambito del emanando articolo 27 del d.lgs. 29/2024. Per l'accesso ai servizi del PUA, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 29/2024, sono individuati, quali criteri di priorità, l'essere una persona grande anziana e la presenza di una patologia cronica. Ulteriori criteri di priorità saranno individuati nell'ambito del decreto di cui al comma 7 del citato articolo 27, con il quale saranno definiti i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM, nonché lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale.

L'articolo 1 comma 163 della Legge 30 dicembre 2021 n.234 prevede:omissis "presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie".

- Descrivere la programmazione che si intende realizzare.

1.2.4 PAI/Progetto personalizzato: l'articolo 1, comma 163 della Legge 30 dicembre 2021 n.234 prevede che "omissis..... sulla base della valutazione dell'UVM con il coinvolgimento della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo necessità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS".

2 Le modalità di individuazione dei beneficiari

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29/2024, individua la definizione di persona anziana non autosufficiente: ossia coloro che — anche in considerazione dell'età anagrafica e di eventuali disabilità pregresse — presentano gravi limitazioni o una perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e nel funzionamento bio-psico-sociale. Ciò premesso, rispetto al requisito anagrafico occorre necessariamente precisare quanto segue: in linea con le previsioni dell'articolo 2 del d.lgs.

29/2024, per persona anziana si intende chi ha compiuto 65 anni. Tale soglia è individuata altresì dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quale età di ingresso nella fase anziana della vita, adottata principalmente per finalità statistiche, convenzionali e sanitarie. L'OMS sottolinea, tuttavia, che l'invecchiamento è un processo complesso e multidimensionale, influenzato da molteplici fattori, tra cui gli stili di vita, le condizioni di salute e il contesto socioeconomico.

Tuttavia, tale definizione deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 40 del citato decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.

Pertanto, ai fini del presente Piano sono da considerarsi destinatari dello stesso le persone anziane non autosufficienti che hanno compiuto 70 anni. Coloro che hanno tra i 65 e i 70 anni sono, invece, destinatari degli interventi e delle prestazioni definite nell'ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza 2025 – 2027, in virtù di quanto disposto dall'articolo 40 del d.lgs. 29/2024.

3 La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

3.1 Al fine di realizzare interventi in linea di continuità con quanto previsto nel precedente Piano 2022-2024, i LEPS sono realizzati innanzitutto nell'ambito delle seguenti aree (articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234):

- Assistenza domiciliare sociale;
- Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari;
- Servizi sociali di sollievo;
- Servizi sociali di supporto;

Resta inteso che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 234/2021, sono da intendersi quali obiettivi di servizio, rientranti nell'ambito dei seguenti contributi:

- per il sostegno alla domiciliarità e della maggior autonomia possibile per le persone con disabilità non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza.
- Descrivere gli interventi previsti.

○ Gli interventi per le persone anziane non autosufficienti

I servizi socioassistenziali nelle aree individuate alle lettere a), b) e c) del citato articolo 1, comma 162 della legge 234/2021, sono destinati in particolare all'erogazione di:

3.2.1 Servizi di assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari

Rivolti a persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che necessitano di supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana, caratterizzati dalla prevalenza di interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo, anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. Rientrano, altresì, in tale ambito le soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, realizzate mediante nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, il rafforzamento delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, nonché gli adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona, attraverso soluzioni domotiche e tecnologiche, idonee a favorire la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, inclusi i servizi di telesoccorso e teleassistenza. Nello specifico, i servizi che riguardano l'assistenza domiciliare, anche integrata con i servizi sanitari, hanno ad oggetto:

- il supporto nelle attività fondamentali della vita quotidiana;
- interventi di cura e di sostegno psico-socioeducativo a favore della persona;
- l'erogazione di interventi di natura sociosanitaria;
- adattamenti dell'abitazione alle esigenze dell'anziano non autosufficiente;
- servizi di telesoccorso e teleassistenza

➤ Descrivere gli interventi previsti.

3.2.2 Servizi sociali di sollievo

A favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, quali il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; i servizi di sostituzione temporanea degli assistenti familiari, in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie, valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore, anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata, ai sensi decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*cd. Codice del Terzo settore*), nonché sulla base delle esperienze locali di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato. Nello specifico, gli interventi che riguardano i servizi sociali di sollievo, hanno ad oggetto:

- la frequenza ai centri diurni e strutture semiresidenziali, finalizzata al mantenimento delle competenze funzionali residue e alla socializzazione dell'anziano;
- il pronto intervento per le emergenze temporanee, che riguardano gli anziani non autosufficienti, gestito da personale qualificato;
- il servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia o maternità;
- interventi di emergenza o programmati per brevi ricoveri presso strutture autorizzate strettamente complementari al percorso domiciliare;
- l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie, attraverso la valorizzazione delle risorse informali di prossimità, del volontariato e degli enti del terzo settore, anche mediante gli strumenti di programmazione e di progettazione partecipata.

➤ Descrivere gli interventi previsti

3.2.3 Servizi sociali di supporto

per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari (*cfr. Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari*, di cui all'articolo 38, del d.lgs.n.29/2024), in collaborazione con i Centri per l'impiego o di altri operatori che siano ugualmente riconosciuti o accreditati da parte dei sistemi regionali, nonché i servizi di assistenza gestionale, legale e amministrativa, per l'espletamento degli adempimenti connessi all'assistenza domiciliare. In particolare, al fine di supportare maggiormente le famiglie delle persone non autosufficienti, le regioni possono

favorire l’attivazione di servizi a supporto al disbrigo di pratiche amministrative (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di gestione del rapporto di lavoro con l’assistente familiare).					
➤ Descrivere gli interventi previsti.					
4 La programmazione delle risorse finanziarie per l’attuazione dei LEPS					
PNNA 2025-2027 Matrice di Programmazione LEPS				Persone anziane non autosufficienti	
LEPS	Assistenza domiciliare sociale. Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari	L. 234/2021 Comma 162 Lettera a)			
	Servizi sociali di sollievo	L. 234/2021 Comma 162 Lettera b)			
	Servizi sociali di supporto	L. 234/2021 Comma 162 Lettera c)			
	Contributi <i>(Resta inteso che le previsioni di cui all’articolo 1, comma 164, della Legge n. 234/2021, sono da intendersi quali obiettivi di servizio)</i>	L. 234/2021 Comma 164			
Matrice di Processo	Procedimento Assistenziale Integrato	D.Lgs.n. 29 del 2024			
			Valutazione multidimensionale		
			PAI/Progetto personalizzato		
			Monitoraggio		
Totale					
5 Il monitoraggio degli interventi					

- Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento.

Allegato 2
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
da inviare per ogni annualità

1. Riparto delle risorse

Atto che dispone il riparto delle risorse dalle regioni agli Ambiti Territoriali Sociali	Numero e data del provvedimento
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli Ambiti territoriali	
Denominazione dell'ambito territoriale	Importo

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo

Note

Allegato 3

RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITÀ _____

Dal 2021 l'unità di rilevazione è l'ambito territoriale.

1. Risorse erogate per aree prioritarie di intervento

AREE DI INTERVENTO			
Persone con anziane non autosufficienti			
assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari , quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti che richiedono supporto e nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative. Ciò anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza.			
servizi sociali di sollievo rivolti a persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la frequenza di centri diurni, il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e			

progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali. Nello specifico, gli interventi che riguardano i servizi sociali di sollievo, hanno ad oggetto: - la frequenza ai centri diurni e strutture semiresidenziali, finalizzata al mantenimento delle competenze funzionali residue e alla socializzazione dell'anziano; - il pronto intervento per le emergenze temporanee, che riguardano gli anziani non autosufficienti, gestito da personale qualificato; - il servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia o maternità; - interventi di emergenza o programmati per brevi ricoveri presso strutture autorizzate strettamente complementari al percorso domiciliare; - l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie, attraverso la valorizzazione delle risorse informali di prossimità, del volontariato e degli enti del terzo settore, anche mediante gli strumenti di programmazione e di progettazione partecipata.			
servizi sociali di supporto rivolti alle persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.			
Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui sopra. Ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge n. 234/2021, l'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone			

anziane non autosufficienti e ai familiari che partecipano all'assistenza.			
Totale			

Allegato 4
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Rilevare solo i dati delle persone assistite con le risorse nazionali del FNA al 31 dicembre di ciascun anno. L'unità di rilevazione è l'ambito territoriale ai sensi del DM 22 agosto 2019 attuativo del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali

1.1 Persone assistite, per sesso, classe d'età e tipologia di disabilità

Classe d'età	Persone anziane non autosufficienti
70 e oltre (Art. 33 d.lgs. 15 marzo 2024 n. 29)	

1.2 Persone assistite secondo aree di intervento

Aree di intervento	Numero persone assistite in condizione di non autosufficienza
assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti	
servizi sociali di sollievo in favore di persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie	
servizi sociali di supporto rivolto alle persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie	
contributi, intesi come obiettivi di servizio, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e ai familiari che partecipano all'assistenza.	

Allegato 5

Costituzione/Rafforzamento dei PUA

[illegible]